



### **3 dicembre 2023**

In occasione della celebrazione della *Giornata Internazionale delle persone con disabilità*, istituita nel 1992 dall'ONU, mi piace condividere una riflessione prendendo spunto dal volume *"Diritto privato sanitario. Fondamenti"*, della prof.ssa Giovanna Capilli, edito da Pacini Giuridica e presentato nella tavola rotonda del 23 maggio u.s. organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Un'occasione di confronto e studio che ricordo con grande piacere.

Il volume, che è un concreto strumento di lavoro per gli operatori del diritto su alcune delle questioni più interessanti e più complesse connesse ai diritti "della salute", come si legge in prefazione, si sofferma sulla relazione di cura che, oggi, all'esito di un lungo percorso evolutivo, è estremamente complessa, fonte di tutta una serie di obblighi reciproci di comunicazione e

corretta informazione, il cui adempimento è funzionale all'efficacia della cura stessa. Il dovere di cura è dovere di presa in carico della persona nella sua globalità, e l'intervento medico è volto tanto alla protezione quanto alla promozione della vita umana, nella ricerca del delicato equilibrio tra la migliore soluzione possibile per il paziente e il suo minor sacrificio possibile in termini di sofferenza.

E in questa prospettiva, l'autrice si occupa dell'accesso alle informazioni sanitarie fondamentali del paziente da parte dei professionisti sanitari, che non è solo garanzia di migliore erogazione dei servizi, ma dal punto di vista strettamente privatistico è garanzia del diritto del paziente ad un progetto di cura personalizzato e dunque veramente rispondente ai suoi bisogni.

Quindi la riflessione che da subito emerge è che oggi l'idea per la quale il buon medico è quello che opera nel pieno rispetto delle regole dell'*ars medica* è superata: il medico che non informa il paziente non adempie alla propria prestazione. E questa riflessione, sviluppata in particolare nel terzo capitolo del testo, dedicato interamente al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento partendo dalla legge 22 dicembre 2017 n. 219, porta l'autrice ad affermare che *"la normativa è evidentemente ispirata e governata dal **principio della libertà di autodeterminazione del paziente**"*.

Il soggetto malato è soggetto fragile, che vede talune delle sue abilità compromesse. Ma non per questo non deve essere reso attore consapevole e partecipe del suo progetto di cura, poiché nessuno più del paziente stesso può farsi portavoce delle esigenze primarie da soddisfare in relazione alle

proprie necessità e alle proprie aspettative di qualità della vita. La relazione di cura, come tutte le relazioni umane, serve la singola persona, ed è in funzione della sua piena affermazione e dello sviluppo della sua personalità. All'interno di ogni relazione la singola persona gode di uno spazio di autonomia, anche se fragile e a maggior ragione se fragile, che è in funzione della specificità dei bisogni che le appartengono e che riesce ad esprimere. In quello spazio la persona non subisce passivamente la relazione, ma partecipa alla sua costruzione e ne condiziona l'evoluzione.

Nessuno può vedersi ingiustificatamente limitato nel diritto all'autodeterminazione del proprio progetto di vita, neanche nella relazione di cura; un diritto che deve esercitarsi nel continuo dialogo con il medico curante. E un diverso approccio non può essere giustificato, con il paziente, né dalla natura del trattamento (consulenza, terapia, intervento), né dalle sue condizioni di vita, né dalle sue abilità o inabilità, né dalla sua età: i diritti fondamentali alla salute, alla libertà personale, al rispetto della propria persona e della propria dignità, sono diritti di ogni uomo in quanto tale, supremi ed inviolabili, adulto o minore, capace o non capace di intendere e di volere.

Giuseppe Reina